CAMERA DEI DEPUTATI N. 1046

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORMONE

—

Norme in materia di formazione degli equipaggi per la navigazione marittima

Presentata il 27 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Parallelamente ad un'altra proposta di legge presentata nel corso di questa legislatura, ai fini della estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 318 del codice della navigazione in materia di formazione di equipaggi marittimi, la presente proposta di legge rappresenta un'ulteriore iniziativa normativa del gruppo di Alleanza nazionale-MSI in un settore, quale quello marittimo, che, attualmente, risulta essere uno dei più colpiti dalla disoccupazione.

L'obiettivo che ci si propone è quello di integrare la normativa vigente colmando alcune gravi lacune del codice della navigazione e della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Come è noto, in base all'articolo 318 del codice della navigazione, gli equipaggi delle navi nazionali devono essere formati da personale italiano; ma il Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

Analogamente, il secondo comma dell'articolo 319 del codice della navigazione consente alle autorità consolari di autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel primo comma del medesimo articolo.

Come è evidente, però, detta normativa non è sufficientemente « dettagliata »; infatti gli abusi perpetrati ai danni dei marittimi italiani sono ormai talmente numerosi da costituire una regola.

A ciò si aggiunge il dispositivo dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il quale afferma che il Ministro della marina mercantile (ora dei trasporti e della navigazione) « può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantieri e assimilati ». Al comma citato, però, il legislatore non ha ritenuto di fare seguire il dispositivo intorno ai casi concreti ed ai limiti per il rilascio di dette autorizzazioni.

La presente proposta di legge, stabilendo l'emanazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di un regolamento in materia, mira ad ottenere un'applicazione più rigorosa dell'articolo 318 del codice della navigazione fissando i precisi limiti quantitativi e qualitativi alle autorizzazioni che derogano all'articolo 318 del codice della navigazione.

In particolare, si è ritenuto opportuno limitare le autorizzazioni suddette alle situazioni che rivestono il carattere della eccezionalità. Si stabilisce, inoltre, che dette autorizzazioni non devono essere rilasciate per più di una volta all'anno e per una durata superiore ai tre mesi, ferma restando la facoltà del Ministro di introdurre, per determinati casi, limiti ancor più rigorosi.

Nella convinzione di avere sufficientemente illustrato la presente proposta di legge, ci auguriamo che il Parlamento manifesti concretamente il suo totale appoggio alla nostra iniziativa con un voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i casi di particolare necessità che consentono di derogare alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 318 del codice della navigazione.

2. *Con il regolamento di cui al comma* 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, altresì, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 319, secondo comma, del codice della navigazione, e 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, in ogni caso stabilisce che le autorizzazioni:

a) sono concesse solo in seguito a domanda degli interessati;

b) sono rilasciate solo per situazioni che rivestono il carattere della eccezionalità;

c) non hanno validità superiore a tre mesi;

d) non sono rinnovabili più di una volta nell'arco di tempo di dodici mesi.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1046
Lire 500